



Regione Lombardia

DECRETO N. 2104

Del 18/02/2025

Identificativo Atto n. 1145

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

PRECISAZIONI IN MERITO AL DECRETO N. 20210 DEL 19/12/2024 "DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE RELATIVA ALLA FIGURA DI OPERATORE AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA O INSELVATICITA"

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna

VISTI:

- la DGR n. 3253 del 21/10/2024 “Procedure per il controllo della fauna selvatica ai sensi del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. L. 157/92 art. 19 ter”;
- il decreto n. 20210 del 19/12/2024 “Disposizioni in ordine al conseguimento dell’abilitazione relativa alla figura di operatore al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita”;
- il decreto n. 375 del 15/01/2025 “Modifica dell’allegato C “materie e prove d’esame e criteri di abilitazione per la figura di operatore al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita” del decreto n. 20210 del 19/12/2024”

DATO ATTO che al punto 3 lett. c) del decreto n. 20210/2024 è previsto che le abilitazioni per la figura di operatore al controllo della fauna selvatica o domestica inselvatichita, rilasciate in precedenza dalle Province sul territorio regionale, ad esclusione della Provincia di Sondrio, siano valide su tutto il territorio regionale, previa valutazione, da parte dei competenti dirigenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste nel cui territorio di competenza si intende esercitare il controllo, della conformità ai contenuti dei corsi di cui all’allegato B del medesimo decreto, con eventuale richiesta di adeguamento tramite la frequenza di un corso di aggiornamento;

CONSIDERATO che la DGR n. 3253 del 21/10/2024 “Procedure per il controllo della fauna selvatica ai sensi del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. L. 157/92 art. 19 ter”, allegato A paragrafo 11 prevede che *“Gli operatori delegati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova finale di abilitazione. Per gli operatori già formati Regione Lombardia valuterà la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA”*;

VALUTATO opportuno, al fine di uniformare sul territorio regionale le modalità attuative del DDUO n. 20210 del 19/12/2024 e del DDUO n. 375 del 15/01/2025 in



Regione Lombardia

materia di abilitazioni alle attività di controllo delle specie di fauna selvatica e inselvaticata, tenendo al tempo stesso conto delle peculiarità esistenti nelle varie province, definire ulteriori criteri applicativi, esplicitando le disposizioni di cui al punto 3 lett. c) del citato decreto;

RITENUTO pertanto di precisare quanto segue:

- le abilitazioni/autorizzazioni per il controllo delle specie di fauna selvatica o inselvaticata in corso di vigenza rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali sono da ritenersi valide, fatta salva la valutazione della necessità di un eventuale aggiornamento formativo;
- il dirigente nel cui territorio di competenza sono state rilasciate le abilitazioni/autorizzazioni valuta la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta (minimo 1 ora per specie), alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso riportato per ciascuna specie, nell'allegato B al DDUO n. 20210 del 19/12/2024; l'esito della valutazione è attestato con apposito provvedimento del dirigente AFCP;
- in assenza di abilitazione/autorizzazione o in caso di nuova richiesta, l'operatore dovrà frequentare il corso completo secondo le modalità, contenuti e durata, previsti nell'allegato B al DDUO n. 20210 del 19/12/2024 e sostenere l'esame di abilitazione;
- tutti i corsi di cui all'allegato B del decreto 20210/2024, compresi quelli di aggiornamento, sono soggetti a nulla osta da parte di Regione Lombardia;
- per l'abilitazione al controllo della volpe con l'opzione dell'uso dell'arma rigata è in ogni caso necessario possedere l'attestato di prova di tiro conforme a quanto previsto nel DDUO n. 20210 del 19/12/2024 allegato B: *“almeno 4 su 5 tiri in un'area di 13 cm del bersaglio posto ad una distanza di 25 m. Possibilità di uso di cannocchiale o di altri strumenti di mira; in piedi senza appoggio o con l'unico ausilio del bastone”* oppure essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia di selezione al solo cinghiale;
- nelle more dello svolgimento del corso di aggiornamento gli operatori in possesso di precedenti abilitazioni/autorizzazioni potranno continuare ad



Regione Lombardia

operare su richiesta delle Polizie provinciali competenti, sino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna attribuite con D.G.R. del 13 luglio 2023, n. XII/628;

DECRETA

1. di esplicitare le modalità attuative del punto 3 lett. c) del decreto n. 20210/2024 come segue:
 - a) le abilitazioni/autorizzazioni per il controllo delle specie di fauna selvatica o inselvaticata in corso di vigenza rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali sono da ritenersi valide, fatta salva la valutazione della necessità di un eventuale aggiornamento formativo;
 - b) il dirigente nel cui territorio di competenza sono state rilasciate le abilitazioni/autorizzazioni valuta la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta (minimo 1 ora per specie), alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso riportato per ciascuna specie nell'allegato B al DDUO n. 20210 del 19/12/2024; l'esito della valutazione è attestato con apposito provvedimento del dirigente AFCP;
 - c) in assenza di abilitazione/autorizzazione o in caso di nuova richiesta, l'operatore dovrà frequentare il corso completo secondo le modalità, contenuti e durata, previsti nell'allegato B al DDUO n. 20210 del 19/12/2024 e sostenere l'esame di abilitazione;



Regione Lombardia

- d) tutti i corsi di cui all'allegato B del decreto 20210/2024, compresi quelli di aggiornamento, sono soggetti a nulla osta da parte di Regione Lombardia;
- e) per l'abilitazione al controllo della volpe con l'opzione dell'uso dell'arma rigata è in ogni caso necessario possedere l'attestato di prova di tiro conforme a quanto previsto nel DDUO n. 20210 del 19/12/2024 allegato B: *“almeno 4 su 5 tiri in un'area di 13 cm del bersaglio posto ad una distanza di 25 m. Possibilità di uso di cannocchiale o di altri strumenti di mira; in piedi senza appoggio o con l'unico ausilio del bastone”*, oppure essere in possesso dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia di selezione al solo cinghiale;
- f) nelle more dello svolgimento del corso di aggiornamento gli operatori in possesso di precedenti abilitazioni/autorizzazioni potranno continuare ad operare su richiesta delle Polizie provinciali competenti, sino al 31 dicembre 2025.
2. di confermare quanto altro previsto dal decreto 20210/2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs, 33/2013.

IL DIRIGENTE

FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge